



D.L. Aiuti bis
Proposte di modifica

- I. Abrogazione art. 39
- II. Proroga organico aggiuntivo
- III. Estensione graduatorie concorso straordinario bis

I.

L'articolo 39 è abrogato.

Motivazione: l'introduzione del docente esperto è una mortificazione della professionalità dell'intera categoria: l'istituzione di un nuovo stato giuridico del personale docente peraltro non previsto dal PNRR, non risolve nessuna emergenza della Scuola. Occorrono semmai risorse ulteriori per tutti i dipendenti e l'introduzione di indennità specifiche per il personale scolastico da definire nell'ambito della contrattazione nazionale.

II.

All'articolo 39 si aggiunge il comma

Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica e alla crisi ucraina, l'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è utilizzato anche per l'a.s. 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Motivazione: il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole. Nella prospettiva di tagli agli organici risulta indispensabile la previsione introdotta dalla presente modifica, in considerazione anche delle segnalazioni ricevute di dirigenti scolastici sulle difficoltà di gestione degli istituti. L'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unità di personale subiti a partire dal 2009, in attesa di urgenti interventi sul

dimensionamento scolastico e sulla sicurezza degli edifici e delle aule e al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi.

III.

All'articolo 39 si aggiunge il comma

Le graduatorie di merito di cui al comma 9 bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

Motivazione: La modifica intende rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrata negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.